

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2955

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati **TARGETTI e SANTI**

Annunziata il 14 ottobre 1952

Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 9 aprile 1952, n. 401, fu stabilito che fosse dovuta, per l'anno 1951, ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità di salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, e di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

È indiscutibile che le ragioni che determinarono il provvedimento permangono immutate, anzi è noto che in questi ultimi tempi si sono verificati inasprimenti notevoli degli indici dei prezzi in vari settori di consumo; è, quindi, giusto e necessario assicurare ai lavoratori suddetti la corresponsione della gratifica natalizia anche per l'anno in corso.

Presentiamo pertanto all'approvazione dei colleghi la seguente proposta di legge in tutto conforme alla legge 9 aprile 1952, n. 401; e, per quanto riguarda il trasferimento sugli inquilini dell'onere che deriva dalla applicazione del principio suddetto, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta,

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

ART. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

ART. 3.

La concessione della gratifica è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi del maggiore onere sui conduttori, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.